



COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO

"Paese dell'Ossidiana"

Via San Giorgio, 17 - 09090 PAU (OR) - Tel. 0783-939282
e-mail: protocollo@comune.pau.or.it- PEC: comune.pau@legalmail.it
<http://www.comune.pau.or.it/>

Prot. n. 2545

Pau, 07/05/2024

ORDINANZA N. 6 /2024

Oggetto: **PULIZIA E MANUTENZIONE DI TERRENI E AREE VERDI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO, TENUTA E CURA DEGLI ANIMALI.**

LA SINDACA

PREMESSO che con l'approssimarsi della stagione estiva si ripropone in tutta la sua gravità il pericolo d'incendio e il proliferare di parassiti (zecche) e alati (mosche e zanzare) che possono arrecare danni alla salute pubblica;

CONSIDERANDO che la presenza di terreni, recintati e non, siti all'interno e all'esterno del centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, può creare gravi problemi con l'approssimarsi della stagione estiva a causa del proliferare dei parassiti (zecche) e alati (mosche e zanzare), nonché essere potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata.

ATTESO che appare quanto mai opportuno e urgente predisporre un programma organico di interventi di prevenzione, finalizzato principalmente a porre in essere azioni efficaci per eliminare le condizioni favorevoli allo sviluppo degli incendi ed alla diffusione dei parassiti e alati, limitando gli interventi di lotta chimica di disinfestazione.

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30.04.2024 recante l'approvazione delle prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2023-2025, aggiornamento 2024.

DATO ATTO che il suddetto provvedimento prevede che "il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo", fatte salve eventuali modifiche anche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale, vige dal 1° giugno al 31 ottobre.

ORDINA

1. AI PROPRIETARI, possessori, detentori a qualsiasi titolo di terreni e aree verdi siti in zona urbana e alla periferia del centro urbano, di provvedere **entro e non oltre il 1° giugno 2024**, alla pulizia di sterpaglie, rovi, materiale erbaceo, al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale che possono costituire pericolo per la viabilità e la mobilità pedonale, nonché alla disinfestazione di tali terreni e aree, al fine di evitare che si creino focolai di parassiti e alati ed eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi.

2. AI PROPRIETARI e/o affittuari di terreni siti in zona urbana e alla periferia del centro urbano è fatto divieto assoluto di detenere animali di allevamento allo stato brado.
3. TUTTE le concimaie o ammassi di letame debbono essere tenuti ad almeno 200 metri dal centro abitato e a distanza regolamentare dalle case coloniche e dalle stalle.
4. È FATTO obbligo a tutti i possessori di cani e gatti di curarli e applicargli opportuni sistemi antiparassitari.

DISPONE

CHE la mancata osservanza della presente ordinanza, comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge, e i contravventori saranno ritenuti responsabili di qualunque danno ad essi imputabile per l'inadempimento stesso.

CHE la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Pau e affissa nei punti principali del territorio comunale.

CHE il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, per quanto di rispettiva competenza, vigilano al fine di imporre l'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi, nelle campagne e nelle zone di interfaccia urbano-rurale, e perseguono i trasgressori a norma di legge. (art. 27 delle Prescrizioni Regionali Antincendio per il triennio 2023-2025).

CHE la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Oristano;
- Questura di Oristano;
- Provincia di Oristano;
- Stazione dei Carabinieri Ales;
- Stazione del Corpo Forestale di Ales, competente per territorio.

AVVISA

che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241 del 1990 che, avverso la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

LA SINDACA

Dott.ssa Alessia Valente